CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **203/2026** (ECLI:IT:COST:2026:203)
Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**
Presidente: **AMOROSO** - Redattore: **LUCIANI**
Udienza Pubblica del **06/10/2026**; Decisione del **06/10/2026**
Deposito del **13/11/2026**; Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Art. 656, c. 4° bis, ultimo periodo, del codice di procedura penale.
Massime:
Atti decisi: **ord. 217/2025**

SENTENZA N. 203

ANNO 2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 656, comma 4-*bis*, ultimo periodo, del codice di procedura penale, promosso dalla Corte di cassazione, prima sezione penale, nel procedimento penale a carico di S. V., con ordinanza del 6 ottobre 2025, iscritta al n. 217 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46, prima

serie speciale, dell'anno 2025.

Visti l'atto di costituzione di S. V. e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito all'udienza pubblica del 6 ottobre 2026 il Giudice relatore Massimo Luciani;

uditi l'avvocato Antonio Turrisi per S. V. e l'avvocato dello Stato Salvatore Faraci per il Presidente del Consiglio dei ministri;

deliberato nella camera di consiglio del 6 ottobre 2026.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza del 6 ottobre 2025 (iscritta al reg. ord. n. 217 del 2025), la Corte di cassazione, prima sezione penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 656, comma 4-*bis*, ultimo periodo, del codice di procedura penale.

1.1.– Quanto ai fatti di causa, il giudice *a quo* espone di essere chiamato a decidere sul ricorso per cassazione proposto da S. V. avverso il rigetto da parte del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Palermo, quale giudice dell'esecuzione, della domanda di sospensione temporanea dell'ordine di esecuzione, emesso dal pubblico ministero, «in riferimento alla mancata applicazione della previsione di legge di cui all'art. 656 comma 4 *bis* cod. proc. pen.».

Secondo la prospettazione difensiva dell'originario ricorrente, al condannato potrebbe essere riconosciuta la liberazione anticipata, avendo egli sofferto tre semestri di custodia cautelare in arresti domiciliari. Ove si procedesse in tal senso, la pena inflitta per il reato ostativo risulterebbe integralmente scontata e ciò dovrebbe determinare, in rapporto alla pena residua, in quanto inferiore a quattro anni di reclusione, la sospensione dell'ordine di carcerazione.

In motivazione, il giudice dell'esecuzione evidenzia che S. V. è stato condannato, oltre che per un reato non ostativo (contestato al capo A dell'imputazione), anche per un reato così qualificato (capo B), cioè per una condotta di detenzione a fini di spaccio di un'ingente quantità di sostanza stupefacente; fattispecie di reato, quest'ultima, che è appunto ricompresa nell'elenco dei reati ostativi di cui all'art. 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).

1.2.– Quanto alla rilevanza delle questioni, il rimettente rileva che il «particolare meccanismo procedurale» disegnato dall'art. 656, comma 4-*bis*, ultimo periodo, cod. proc. pen., è stato introdotto (a seguito della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, seconda sezione, 8 gennaio 2013, Torreggiani e altri contro Italia) dall'art. 1 del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena), convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 94, onde fronteggiare il fenomeno del sovraffollamento carcerario, tendendo a rendere possibile la sospensione dell'ordine di esecuzione attraverso il riconoscimento in via immediata della liberazione anticipata nelle ipotesi in cui «l'entità della "pena scontata" (sia in ragione della fungibilità tra custodia cautelare e pena che, appunto, in ragione della attribuzione dei periodi di liberazione anticipata maturati) renda possibile la sospensione della efficacia esecutiva del titolo».

In queste ipotesi, infatti, il titolo esecutivo va sospeso in rapporto a una determinata quota

di pena residua da scontare pari, nelle fattispecie ordinarie, ad anni quattro. Il meccanismo sarebbe correlato alla finalità, propria dell'istituto della sospensione dell'ordine di esecuzione, di evitare l'ingresso del condannato a pena detentiva breve nel circuito carcerario, consentendogli invece di proporre, da libero, la domanda di misura alternativa alla detenzione.

La disposizione censurata, secondo il rimettente, «contiene un divieto di applicazione espresso "nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4 *bis* […]"» e questo sarebbe «un divieto chiaro e inequivoco, che non tollera interpretazioni riduttive o, meno che mai, abrogative».

In altri termini, si sostiene, il legislatore «ha voluto escludere dal cono applicativo della disposizione i soggetti che, in rapporto ai contenuti del titolo esecutivo, risultino condannati per uno dei reati ricompresi nell'elenco di cui all'art. 4 *bis* ord. pen., senza operare distinzione alcuna tra l'ipotesi in cui l'attribuzione della liberazione anticipata (sul titolo ostativo) possa aprire la strada alla sospensione del titolo (che è, per l'appunto l'*in sé* della norma) e le altre».

Le questioni sarebbero dunque rilevanti, in quanto, aderendo alla prevalente giurisprudenza di legittimità in ordine alla «scindibilità del cumulo», «anche lì dove si tratti di dare applicazione, da parte del Pubblico Ministero, ai contenuti dell'articolo 656 del codice di rito, la pena riferibile a reato ostativo dovrebbe ritenersi, come affermato dal ricorrente, interamente espiata in ragione del periodo di presofferto e del preventivo scomputo del periodo di liberazione anticipata».

Per «scissione del cumulo», sottolinea il rimettente, si intende «la attribuzione dei periodi di pena già espiata al reato che condiziona l'applicazione in concreto di una disposizione di legge peggiorativa del trattamento penitenziario», come – in particolare – l'art. 4-*bis* ordin. penit. Ciò con l'obiettivo di rendere possibile, in riferimento alla pena ancora da espiare, l'applicazione delle disposizioni di legge che configurano il trattamento penitenziario ordinario.

Il principio della «scissione del cumulo» sarebbe consolidato nella giurisprudenza costituzionale a partire dalla sentenza n. 361 del 1994, intervenuta a seguito del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 1991, n. 203, per dissipare i dubbi relativi alla generale applicabilità del principio di scindibilità anche alle fattispecie esecutive sorte dopo l'introduzione della disposizione peggiorativa e per affermare che la disciplina dettata dall'art. 4-*bis* ordin. penit. non ha «creato una sorta di status di "detenuto pericoloso" che permei di sé l'intero rapporto esecutivo a prescindere dal titolo specifico di condanna».

Il medesimo principio è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità: vengono al riguardo richiamate Corte di cassazione, sezioni unite penali, 30 giugno-5 ottobre 1999, n. 14, e la più recente sentenza 15 dicembre 2022-14 luglio 2023, n. 30753, che, prosegue il rimettente, ha ribadito «il generale principio per cui in caso di cumulo di pene concorrenti deve ritenersi scontata per prima quella più gravosa per il reo ed ha rimarcato, offrendo continuità alla prevalente interpretazione nomofilattica, come in ragione del principio della scindibilità del cumulo "una volta avvenuta l'espiazione della pena inflitta in ordine ai delitti ricompresi nell'art. 4 *bis* ord. pen. il divieto di concessione dei benefici penitenziari ai condannati per uno dei delitti ostativi non ha più ragione di operare"».

Tanto premesso, il rimettente precisa che detto principio è applicabile anche alla fase della sospensione dell'ordine di esecuzione, in quanto «non sarebbe tollerabile, sul piano della tutela della libertà personale, la diversità di approccio tra Pubblico Ministero e Giudice della esecuzione, sicché la sola conclusione sostenibile è quella che vede l'applicazione del principio anche alla fase di cui all'art. 656 cod. proc. pen.» (viene richiamata Corte di cassazione, prima sezione penale, sentenza 30 maggio-12 agosto 2025, n. 29469, in una con la giurisprudenza ivi

citata).

Da ciò deriverebbe che la previsione di cui all'art. 656, comma 9, lettera *a)*, cod. proc. pen., nella parte in cui esclude la possibilità di sospensione del titolo nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'art. 4-*bis* della legge n. 354 del 1975, potrebbe trovare applicazione solo se e in quanto, in caso di cumulo eterogeneo, la quota di pena riferibile al reato ricompreso nell'elenco di cui al citato art. 4-*bis* non sia stata già interamente scontata. Le prospettate questioni di legittimità costituzionale sarebbero dunque rilevanti, in quanto, nella fattispecie, sarebbe proprio il divieto di applicazione della speciale procedura di cui all'art. 656, comma 4-*bis*, cod. proc. pen. a rendere non integralmente scontata la pena riferibile al reato ostativo.

1.3.– Quanto alla non manifesta infondatezza delle questioni, il rimettente osserva che «[a] venire in rilievo, al di là del principio del finalismo rieducativo di cui all'art. 27 Cost., inciso dall'obbligatorio passaggio in carcere di un soggetto che potrebbe essere destinatario di una misura alternativa, è essenzialmente il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., principio che impone di rinvenire il fondamento razionale di una scelta legislativa di diversificazione (in *peius*) del trattamento».

Il *vulnus* al principio di ragionevolezza sarebbe determinato da ciò che la disposizione in esame realizza «esclusivamente "un modello di tipo procedurale"», ispirato alla semplificazione del procedimento di eventuale attribuzione della liberazione anticipata; istituto, quest'ultimo, che non tollera diversificazioni in base al titolo di reato (essendo applicabile anche ai condannati per reati ostativi), né in rapporto alla specie di pena (essendo applicabile anche ai condannati alla pena dell'ergastolo).

Ciò posto, «[s]e dunque l'attribuzione della liberazione anticipata – in via ordinaria – è prevista dal legislatore anche in riferimento al periodo trascorso in stato di custodia cautelare, ove abbia raggiunto almeno un semestre […] e se il soggetto destinatario dell'ordine di esecuzione non si trova in stato di custodia cautelare in carcere […] la condizione del soggetto condannato per un reato ricompreso nel nutrito elenco di cui all'art. 4 *bis* ord. pen. […] non differisce – sul piano della aspirazione ad ottenere la valutazione immediata della liberazione anticipata – rispetto a quella dei condannati per altri titoli di reato. La inapplicabilità del meccanismo procedurale […] a tali soggetti ne determina, pertanto, l'ingresso temporaneo in carcere anche nelle ipotesi in cui la domanda di misura alternativa (in virtù delle ricadute del ricordato principio di scissione del cumulo) sarebbe resa possibile dalla immediata attribuzione della liberazione anticipata, con obbligo – a quel punto – di sospensione del titolo».

Pertanto, la negazione – a causa del solo titolo di reato – dell'accesso a un meccanismo esclusivamente procedurale, che mira a semplificare la concessione della liberazione anticipata, determinerebbe un «*surplus* di afflittività che non trova razionale giustificazione, posto che […] il soggetto condannato che aspira alla sospensione del titolo non si trova sottoposto ad una misura custodiale, il che depone per l'assenza di *pericula libertatis* da contenere».

2.– È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le sopradescritte questioni di legittimità costituzionale siano dichiarate manifestamente infondate.

Ad avviso dell'interveniente, «la Corte rimettente chiede alla Corte adita di far cadere ogni limite all'applicabilità dell'istituto. Per questo aspetto essa risulta palesemente infondata perché in presenza di quegli stessi reati è escluso anche l'operare della sospensione generale dell'ordine di esecuzione prevista dal comma 5 dell'art. 656 c.p.p.».

Inoltre, non sarebbe irrazionale o irragionevole che, introducendo un istituto di favore, il legislatore ritenga opportuno che per alcuni reati gravi il titolo esecutivo non debba essere

sospeso.

Ancora, si sostiene che il «rimettente muove da un'impostazione ancipite perché, da un lato assume che la pena per il reato ostativo si deve poter ritenere integralmente scontata, reputando, in astratto, che siano conteggiati a favore del condannato i periodi di liberazione anticipata di cui potrebbe godere rispetto alla pena presofferta, ma al contempo ammette che, in realtà, la pena del reato ostativo non si può ritenere integralmente scontata, proprio perché per esserlo occorre una valutazione favorevole del magistrato di sorveglianza circa l'effettivo riconoscimento». Di conseguenza, il principio dello scioglimento del cumulo non sarebbe invocabile fino al momento in cui difetta una valutazione del magistrato di sorveglianza.

3.– Si è costituito in giudizio S. V., parte ricorrente nel giudizio principale, concludendo per la fondatezza delle questioni.

In riferimento alla loro rilevanza, la parte riferisce che, ponendo fine al regime di arresti domiciliari cui era sottoposto sin dall'inizio del procedimento penale, S. V. è stato tratto in arresto in carcere in esecuzione di una pena detentiva residua, giusta ordine di esecuzione del 1° aprile 2025, a seguito di condanna definitiva per i reati di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), contestato al capo A), e all'art. 73, comma 4, aggravato ex art. 80, comma 2, del medesimo d.P.R. n. 309 del 1990, contestato al capo B) dell'imputazione. Con la sentenza di condanna, emessa a seguito di rito abbreviato, individuato il reato più grave in quello non ostativo, la pena era stata così determinata: per il reato di cui al capo A), pena base di anni quattro di reclusione, con un aumento, per la continuazione con il reato ostativo di cui al capo B), di anni due di reclusione. Al momento dell'emissione dell'ordine di esecuzione, S. V. era agli arresti domiciliari e aveva scontato in tale regime cautelare anni uno, mesi sette e giorni ventisette, maturando l'aspettativa di concessione della liberazione anticipata, in relazione a tre semestri di carcerazione preventiva, per giorni centotrentacinque, che, ove concessa, avrebbe comportato l'espiazione di un periodo detentivo complessivo di anni due e giorni dodici di reclusione. Di conseguenza, la pena detentiva residua da espiare in concreto sarebbe risultata inferiore a quattro anni, e segnatamente pari ad anni tre, mesi undici e giorni diciotto di reclusione.

In questi termini, S. V. avrebbe già scontato la quota di pena (due anni di reclusione) relativa alla condanna per il reato ostativo di cui al capo B) dell'imputazione.

Pertanto, ove il pubblico ministero, una volta detratto dalla pena detentiva da eseguire il periodo di carcerazione preventiva presofferta in regime di arresti domiciliari, avesse potuto preliminarmente trasmettere gli atti al magistrato di sorveglianza per la valutazione dei periodi detentivi maturati dal prevenuto per la concessione della liberazione anticipata, ne sarebbe derivato che, calcolando la pena detentiva residua, egli avrebbe individuato una pena inferiore agli anni quattro di reclusione da imputare esclusivamente al reato non ostativo.

In riferimento al requisito della non manifesta infondatezza, la parte, aderendo integralmente all'ordinanza del rimettente e richiamando diffusamente la giurisprudenza costituzionale e di legittimità pertinente, conclude sostenendo che sarebbe costituzionalmente illegittimo non riconoscere in capo al pubblico ministero, che si appresta all'emissione di un ordine di esecuzione – una volta detratti eventuali periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire –, l'onere di trasmettere preliminarmente gli atti al magistrato di sorveglianza per il riconoscimento della liberazione anticipata tutte le volte in cui, in caso di condanna per delitti ostativi e non ostativi, riconosciuti tra loro in continuazione, il residuo di pena da scontare in concreto da parte del condannato sia imputabile unicamente ai delitti non ostativi e sia contenuto nei limiti di cui al comma 5 dell'art. 656 cod. proc. pen.

Per tali ragioni la disposizione censurata violerebbe plurimi paradigmi costituzionali: i) il principio di eguaglianza, in quanto determinerebbe una irragionevole diversità di trattamento fra chi, sebbene ritenuto responsabile di reati gravi, abbia già scontato la pena e chi invece, nonostante le detrazioni (pena già scontata, custodia cautelare, concedibilità della liberazione anticipata) dovrebbe ancora espiare una parte della condanna da ricondurre ai reati ostativi. Tale situazione, oltre ad attribuire al condannato un automatico status di soggetto socialmente pericoloso, costringerebbe il reo a un transito in carcere nonostante «la sua aspettativa di ottenere la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, una volta valutati positivamente i periodi detentivi presofferti, con la concessione della liberazione anticipata»; ii) il principio di ragionevolezza, poiché per effetto della disposizione censurata il condannato sottoposto agli arresti domiciliari che, beneficiando delle già menzionate detrazioni, avrebbe interamente espiato la parte di pena da imputare ai reati ostativi, deve entrare in carcere e solo successivamente chiedere la liberazione anticipata e, una volta ottenutala, chiedere da detenuto una misura alternativa alla detenzione. Un meccanismo, questo, incoerente rispetto alla *ratio* della disposizione, introdotta a seguito della sentenza Torreggiani della Corte EDU, ma anche rispetto all'idea che un passaggio in carcere sia necessario per l'osservazione del condannato per reati gravi al fine della concedibilità della liberazione anticipata: essendo sempre stato agli arresti domiciliari, invero, egli «non è neppure conosciuto dagli operatori carcerari […] i quali non potranno formulare alcuna relazione comportamentale di sintesi»; iii) il principio di rieducazione del condannato di cui all'art. 27, terzo comma, Cost., in quanto, a causa dell'automatismo previsto dalla disposizione censurata, il condannato è costretto a entrare per la prima volta in carcere per chiedere la liberazione anticipata, frustrando di fatto la finalità rieducativa della pena.

Considerato in diritto

4.– Con l'ordinanza iscritta al n. 217 reg. ord. del 2025, la Corte di cassazione, prima sezione penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., questioni di legittimità costituzionale dell'art. 656, comma 4-*bis*, ultimo periodo, cod. proc. pen.

4.1.– I fatti di causa, la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni prospettate sono state illustrate dal rimettente nei termini riportati sopra, in narrativa. Sempre in narrativa sono state riportate le posizioni della parte costituita e dell'interveniente Presidente del Consiglio dei ministri.

4.2.– Non sono state proposte eccezioni di inammissibilità delle sollevate questioni né questa Corte ritiene di rilevare d'ufficio alcun dubbio di ammissibilità.

Le questioni possono essere, pertanto, scrutinate nel merito.

4.3.– Preliminarmente va delimitato con precisione il perimetro delle questioni scrutinate alla luce del fatto e della motivazione dell'ordinanza di rimessione.

Le questioni, invero, concernono un'ipotesi di cumulo eterogeneo di pene, per reati ostativi e non, nella quale, in applicazione del principio della scindibilità del cumulo, la pena riferibile al reato ostativo dovrebbe ritenersi interamente espiata in ragione del periodo di presofferto e, in caso di fondatezza delle questioni, del preventivo computo delle detrazioni di pena connesse alla liberazione anticipata e il residuo di pena detentiva da espiare per i soli delitti non ostativi dovrebbe ritenersi al di sotto dei limiti di pena di cui al comma 5 del medesimo articolo.

5.– È opportuno premettere allo scrutinio del merito delle questioni sopradescritte una sintetica ricostruzione della normativa concernente la sospensione dell'esecuzione delle pene detentive, nei limiti in cui ciò è rilevante ai fini del presente giudizio di legittimità

costituzionale.

5.1.– La disposizione oggetto di censura si inserisce in un microsistema normativo disegnato dall'art. 656 cod. proc. pen. (rubricato «Esecuzione delle pene detentive»), che è il risultato di plurimi interventi del legislatore, mediante i quali si sono apportati significativi ritocchi alla regolamentazione del meccanismo sospensivo dell'esecuzione delle pene detentive.

Detta disposizione è stata dapprima interamente modificata dall'art. 1, comma 1, della legge 27 maggio 1998, n. 165 (Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni), poi riformata in relazione ai commi 5, 6, 8 e 10 dall'art. 10 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 (Disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia), convertito, con modificazioni, nella legge 19 gennaio 2001, n. 4. Successivamente, con l'art. 9, comma 1, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), è stata aggiunta nel comma 9, la lettera *c)*, che ha introdotto una nuova condizione ostativa all'operatività della sospensione dell'esecuzione, poi soppressa dall'art. 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena), convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 94. Da ultimo, sono state aggiunte le modifiche di cui all'art. 38, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), in relazione al tema della giustizia riparativa.

La regola generale è posta dal comma 1, a tenor del quale: «Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine è consegnata all'interessato».

L'eccezione a tale regola è data dalla possibilità di sospensione dell'ordine di esecuzione, contemplata dal comma 5: «Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni, quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47-*ter*, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 o otto anni nei casi di cui all'articolo 94-*ter* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. […]». È peraltro necessario rammentare che con sentenza n. 41 del 2018 questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del menzionato comma, nella parte in cui prevede la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva non superiore a tre anni, anziché a quattro anni.

Sul pubblico ministero legittimato a dare esecuzione al giudicato grava dunque l'onere di verificare se la pena da scontare in concreto – che per espressa indicazione normativa può essere costituita anche dal residuo di maggiore pena – rientri nei suddetti limiti. In caso di esito positivo di tale valutazione – e dell'accertamento negativo riguardante le condizioni ostative poste dai commi 7 e 9 dell'art. 656 cod. proc. pen. –, il pubblico ministero è tenuto a emettere ordine di esecuzione e contestuale decreto di sospensione.

5.2.– L'inserimento del comma 4-*bis* nell'art. 656 cod. proc. pen., a opera dell'art. 1, comma 1, lettera *b)*, del d.l. n. 78 del 2013, come convertito, persegue la finalità di favorire l'operatività del meccanismo di sospensione mediante l'iniziativa del pubblico ministero (preliminare all'emissione dell'ordine di carcerazione) di trasmettere al magistrato di sorveglianza gli atti per l'eventuale riconoscimento della liberazione anticipata; finalità ancor più valorizzata mediante l'elevazione, a opera della sentenza n. 41 del 2018 di questa Corte,

dei limiti di pena in concreto da espiare (di regola, quattro anni).

Mediante tale novella il legislatore ha dunque consentito un computo preventivo, rispetto alla pena da eseguire o ancora da eseguire, al fine di ampliare le possibilità di applicazione del meccanismo sospensivo, pur nel rispetto del relativo limite di pena.

Se, a seguito di tale computo preliminare, il pubblico ministero accerta che la pena residua da espiare, calcolata la detrazione conseguente alla liberazione anticipata, non supera i limiti di pena (di regola, quattro anni) che legittimano l'emissione del decreto di sospensione, dopo aver verificato l'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza.

Al riguardo, va segnalato che l'art. 5, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 (Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia), convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 2024, n. 112, ha inserito il comma 10-*bis* nell'art. 656 cod. proc. pen., stabilendo che nell'ordine di esecuzione della pena detentiva emesso dal pubblico ministero la pena da espiare deve essere indicata sia "al lordo" sia "al netto" delle detrazioni.

5.3.– Va tuttavia rilevato che il legislatore ha previsto alcuni divieti di sospensione dell'ordine di esecuzione, in relazione al tipo di reato accertato e allo status dell'interessato al momento del passaggio in giudicato della sentenza.

Le ipotesi previste dal comma 9 dell'art. 656 cod. proc. pen. riguardano in primo luogo coloro che al momento del passaggio in giudicato della sentenza si trovano in stato di custodia cautelare in carcere per il fatto oggetto della condanna da eseguire: la *ratio* del divieto è rinvenibile in ciò che, in tal caso, una sospensione dell'ordine di esecuzione non è logicamente configurabile, essendo il condannato già in carcere.

In secondo luogo, viene in rilievo (e ha precipua inerenza alle questioni di legittimità costituzionale oggetto di scrutinio) il divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione della pena detentiva inflitta ai condannati per i reati cosiddetti ostativi inclusi nell'elenco dell'art. 4-*bis* ordin. penit., i quali non possono beneficiare della sospensione nemmeno quando detta pena non supera i quattro anni. Essi, pertanto, devono entrare in carcere e solo dal carcere potranno chiedere una misura alternativa e ottenerla qualora ne ricorrano i presupposti.

5.4.– Ciò posto, va osservato che il divieto di computo preliminare delle detrazioni di pena connesse alla liberazione anticipata al fine della sospensione dell'ordine di esecuzione, oggetto della disposizione censurata, può venire in rilievo in particolare nelle ipotesi di cumulo di pene.

Il cumulo, materiale o giuridico, delle pene concorrenti per reati diversi è disciplinato dagli artt. 76, 77, 80 e 81 del codice penale, con l'effetto di configurare una pena unica riferibile a un unico rapporto esecutivo ai sensi dell'art. 663 cod. proc. pen.

Al riguardo, peraltro, viene in rilievo il cosiddetto scioglimento del cumulo. Tale nozione è stata illustrata da questa Corte nella sentenza n. 361 del 1994, allorquando si è affermato che il provvedimento di unificazione delle pene detentive non poteva mai risolversi in un danno per il condannato, sicché, laddove alcuni effetti negativi fossero stati correlati a singole pene confluite nel cumulo giuridico, ciascuna di esse doveva riacquistare la propria distinta individualità mediante uno scioglimento parziale e temporaneo del cumulo.

Nella medesima pronuncia si è poi sottolineato che se nel cumulo fossero confluite pene relative ai reati di cui all'art. 4-*bis* ordin. penit. – per i quali all'epoca esisteva una preclusione, mentre oggi v'è solo una limitazione dei benefici – la circostanza non avrebbe comportato l'attribuzione dello status di «soggetto pericoloso» per l'intero rapporto esecutivo, a prescindere dal titolo specificatamente in esecuzione.

Tale logica fu seguita dalle sezioni unite della Corte di cassazione, sentenza n. 14 del 1999, estendendola dal cumulo giuridico anche a quello materiale: si sottolineò che una differente interpretazione avrebbe determinato il paradossale effetto di assegnare alla quantità di pena relativa al reato ostativo una permanente efficacia impeditiva dei benefici penitenziari; conseguentemente, un'interpretazione costituzionalmente orientata, in ossequio ai princìpi della ragionevolezza, dell'eguaglianza e della funzione risocializzante della pena, doveva prevalere sull'affermazione della regola della pena unica ex art. 76, primo comma, cod. pen.

Come osservato di recente dalla stessa giurisprudenza di legittimità, quella pronuncia ha elevato lo scioglimento del cumulo a «principio generale del sistema della esecuzione della pena – lì dove vengano eseguite pene distinte ma concorrenti ai sensi degli artt. 76 e 80 cod. pen. – posto che tale istituto si fonda sulla necessità di "scomposizione" del provvedimento di determinazione delle pene concorrenti emesso per reati tra loro diversi e consente di realizzare l'accesso ai benefici penitenziari lì dove risulti scontata la "frazione" di pena relativa al cosiddetto "reato ostativo"». Infatti, le disposizioni limitative dell'accesso ai benefici penitenziari non possono assumere portata generale in relazione all'intera fase esecutiva, ma vanno limitate alla parte del rapporto esecutivo che è riferita alla pena irrogata per il reato ostativo. Dunque, «[l]ì dove la detta frazione di pena sia stata interamente scontata il rapporto esecutivo esiste, ma in riferimento alle frazioni di pena imputabili a fattispecie diverse ed in tal caso il soggetto riacquista appieno le facoltà e i benefici che la legge riconosce al condannato, nei limiti della ragionevolezza» (Cass., n. 29469 del 2025).

Del resto, sempre la giurisprudenza di legittimità aveva già sottolineato che un diverso orientamento rischierebbe di far dipendere l'applicazione di un trattamento deteriore dalla sola eventualità, del tutto casuale, di un rapporto esecutivo unico in luogo di più rapporti scaturenti dall'esecuzione delle singole condanne, con l'ulteriore incongruenza che, nel caso di cumulo giuridico, questo, concepito soltanto per temperare l'asprezza del cumulo materiale, verrebbe a tradursi invece in un danno per l'interessato (Corte di cassazione, prima sezione penale, sentenza 26 marzo-12 maggio 1999, n. 2529).

Di recente è stato altresì chiarito che tale principio, elaborato dalla giurisprudenza di legittimità e costituzionale con riferimento all'accesso alle misure alternative alla detenzione, di competenza del tribunale di sorveglianza, «in assenza di precisi argomenti giuridici contrari», risulta applicabile anche alla sospensione dell'ordine di esecuzione (ancora Cass., n. 29469 del 2025).

Infine, occorre richiamare il principio, ribadito anche di recente dalla Corte di cassazione, che, ai fini della concessione dei benefici penitenziari a seguito dello scioglimento del cumulo delle pene, è da considerarsi scontata per prima la pena più gravosa: «[r]esta peraltro fermo il risalente principio di diritto secondo cui, nel caso di cumulo materiale di pene concorrenti, deve intendersi scontata per prima quella più gravosa per il reo, con la conseguenza che, ove si debba espiare una pena inflitta anche per un reato ostativo alla fruizione di benefici penitenziari, la pena espiata va imputata innanzi tutto ad essa (tra molte, Sez. 1, n. 613 del 22/3/1999 […])» (Cass., sez. un. pen., n. 30753 del 2023).

Pertanto, nel caso in cui la pena irrogata per il reato ostativo, in virtù dello scioglimento del cumulo e del computo del presofferto ai sensi dell'art. 657 cod. proc. pen., sia stata già integralmente espiata, non può essere preclusa la sospensione finalizzata a evitare l'ingresso in carcere del condannato in attesa dell'eventuale richiesta di misura alternativa e della relativa decisione del tribunale di sorveglianza.

La giurisprudenza di legittimità appare dunque consolidata nell'affermare che, in tema di esecuzione delle pene (relativamente) brevi, dovendo trovare applicazione il principio della scindibilità del cumulo ogniqualvolta possano derivarne conseguenze favorevoli per il condannato, deve ritenersi che il divieto di sospensione dell'esecuzione sancito dal comma 9

dell'art. 656 cod. proc. pen. nel caso di condanna per taluno dei delitti di cui all'art. 4-*bis* ordin. penit. non trovi applicazione a fronte di un cumulo di pene, allorché la pena residua da espiare sia riferibile soltanto a un reato non compreso fra quelli ostativi. Invero, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che «in osservanza del principio della scindibilità del cumulo delle pene ai fini della fruizione di benefici penitenziari, deve ritenersi che possa farsi luogo alla sospensione dell'ordine di esecuzione, ai sensi dell'art. 656, comma quinto, cod. proc. pen., qualora, pur comprendendo il medesimo anche una pena inflitta per delitto facente parte di quelli indicati nell'art. 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario, detta pena possa considerarsi già espiata in custodia cautelare» (Corte di cassazione, prima sezione penale, sentenza 21 dicembre 2022-9 marzo 2023, n. 10024; negli stessi termini, sentenze 15 ottobre-5 novembre 2009, n. 42462; 19 febbraio-27 marzo 2009, n. 13583; 19 dicembre 2007-15 gennaio 2008, n. 2090; 12 aprile-27 aprile 2006, n. 14563; 31 maggio-8 luglio 2005, n. 24981; 16 aprile-7 giugno 2002, n. 22479, nonché Cass., sez. un. pen., n. 30753 del 2023).

6.– Le questioni sono fondate.

6.1.– Gli approdi interpretativi della giurisprudenza costituzionale e di legittimità richiamati al precedente punto 5 concernono: i) lo scioglimento del cumulo (giuridico e materiale); ii) l'ascrizione del presofferto, a titolo di custodia cautelare o di pena fungibile, alla sanzione irrogata per il reato ostativo (considerata più gravosa), al fine di considerarla totalmente espiata; iii) il riconoscimento della sospensione dell'ordine di esecuzione nei casi in cui, previo scioglimento del cumulo, la pena per i reati ostativi risulti espiata.

Rileva, altresì, sottolineare, ai fini dell'odierno scrutinio, la concedibilità della liberazione anticipata anche ai condannati per i reati di cui all'art. 4-*bis* ordin. penit.

6.2.– In tale quadro normativo e interpretativo va messo in evidenza il ruolo conferito al pubblico ministero, cui spetta il potere-dovere di sospendere d'ufficio l'esecuzione della pena prima ch'essa abbia inizio, al fine di consentire il ricorso ai meccanismi preordinati alla concessione delle misure alternative prima dell'ingresso del condannato nel circuito carcerario, onde evitare che questi, pur sussistendone astrattamente le condizioni, transiti necessariamente per il carcere.

L'Avvocatura dello Stato sostiene che il «rimettente muove da un'impostazione ancipite perché, da un lato assume che la pena per il reato ostativo si deve poter ritenere integralmente scontata, reputando, in astratto, che siano conteggiati a favore del condannato i periodi di liberazione anticipata di cui potrebbe godere rispetto alla pena presofferta, ma al contempo ammette che, in realtà, la pena del reato ostativo non si può ritenere integralmente scontata, proprio perché per esserlo occorre una valutazione favorevole del magistrato di sorveglianza circa l'effettivo riconoscimento». Tale argomentazione non considera, però, proprio il ruolo del pubblico ministero cui s'è ora accennato (svolto, ovviamente, allo stato, in riferimento ai soli reati non ostativi): il mero calcolo aritmetico da questi eseguito, infatti, comporta la sospensione dell'esecuzione e l'invio degli atti al magistrato di sorveglianza competente a decidere sul riconoscimento della liberazione anticipata e sull'istanza di accesso alle misure alternative. La sospensione dell'esecuzione viene disposta sulla semplice base del computo preliminare da parte del pubblico ministero delle detrazioni di pena connesse alla liberazione anticipata astrattamente maturate dal condannato, ancorché il magistrato di sorveglianza conservi il potere decisionale in ordine al riconoscimento della misura.

6.3.– Tanto considerato, non risulta ragionevole escludere il computo preventivo da parte del pubblico ministero delle detrazioni di pena connesse alla liberazione anticipata, allorché, in seguito a esso, debba ritenersi espiata la porzione di pena riferibile al reato ostativo ai sensi dell'art. 4-*bis* ordin. penit. Una volta che il diritto vivente ha riconosciuto la scissione della pena cumulativa per superare la preclusione posta dal comma 9 dell'art. 656 cod. proc. pen. (Corte di cassazione, prima sezione penale, sentenze 23 giugno-23 novembre 2023, n. 47113 e

16 aprile-3 giugno 2013, n. 23902), è irragionevole impedire il computo delle detrazioni per l'eventuale applicazione della liberazione anticipata onde ritenere "espiata" la pena relativa al reato ostativo.

Così facendo, invero, si costringe il condannato a entrare nel circuito carcerario per ottenere il riconoscimento di una detrazione di pena che è già maturata al suo esterno, il che non corrisponde ad alcuna finalità costituzionalmente meritevole. D'altro canto, la liberazione anticipata può prescindere da una valutazione intramuraria e può fondarsi anche sulla condotta tenuta dal reo prima dell'ingresso in carcere (Corte di cassazione, prima sezione penale, sentenze 19 febbraio-9 aprile 2021, n. 13412 e 9 settembre 2019-13 gennaio 2020, n. 894).

L'Avvocatura dello Stato sostiene che la scelta di imporre ai condannati per i reati ex art. 4-*bis* ordin. penit. di chiedere una misura alternativa al carcere solo quando vi si è già entrati rientrerebbe nell'ampia discrezionalità del legislatore, ma tale argomento non coglie nel segno, poiché tale discrezionalità deve essere pur sempre esercitata in osservanza del principio di ragionevolezza e comunque di tutti i paradigmi costituzionali rilevanti.

Come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, da una simile scelta consegue un trattamento *in peius* di una specifica categoria di condannati, contrastante con l'art. 27 Cost. e con il principio di ragionevolezza, in quanto si andrebbe a far dipendere l'applicazione di un trattamento deteriore dalla sola eventualità, del tutto casuale, di un rapporto esecutivo unico in luogo di più rapporti scaturenti dall'esecuzione delle singole condanne, con l'ulteriore incongruenza che, nel caso di cumulo giuridico, questo, concepito soltanto per temperare l'asprezza del cumulo materiale, verrebbe a tradursi invece in un danno per l'interessato (Cass., n. 2529 del 1999). Proprio la casualità dell'evento condizionante dimostra il difetto di *ratio* costituzionalmente apprezzabile della scelta, che non si connette ad alcuna finalità preventiva, sanzionatoria o rieducativa meritevole.

Il rilievo appare ancor più significativo allorquando (come nella vicenda sottesa al giudizio *a quo*) il condannato non è mai entrato in carcere, avendo "scontato" il presofferto agli arresti domiciliari (in sé sintomatici dell'assenza di una spiccata pericolosità sociale), nonostante la condanna per un reato ex art. 4-*bis* ordin. penit.

Il difetto di una *ratio* apprezzabile, poi, si cumula alla compromissione di quella che ha ispirato lo stesso legislatore allorquando s'è risolto a introdurre il comma 4-*bis* nell'art. 656 cod. proc. pen., che – come già rilevato – intendeva far seguito alla sentenza Torreggiani della Corte EDU, semplificando l'accesso alla liberazione anticipata.

A ciò si aggiunga che, essendo quella da scontare una pena detentiva (relativamente) breve, è ben possibile che – come questa Corte ha già avuto occasione di rilevare nella sentenza n. 216 del 2019 – «la decisione del tribunale di sorveglianza intervenga dopo che il soggetto abbia ormai interamente o quasi scontato la propria pena»; eventualità quest'ultima «purtroppo non infrequente, stante il notorio sovraccarico di lavoro che affligge la magistratura di sorveglianza, nonché il tempo necessario per la predisposizione della relazione del servizio sociale in merito all'osservazione del condannato in carcere».

6.4.– Occorre, ancora, rilevare che, potendo la liberazione anticipata essere concessa anche ai condannati per reati ostativi, pure in relazione al presofferto, la detrazione di pena potrebbe essere loro riconosciuta mentre essi si trovano già in carcere, previo scioglimento del cumulo, ma non potrebbe essere loro riconosciuta quando, come nella vicenda dedotta nel giudizio *a quo*, si trovano agli arresti domiciliari o addirittura in stato di libertà. In tale ipotesi, dunque, pur non ricorrendo particolari esigenze di difesa sociale, il condannato per reati ostativi, pur avendo già espiato – computate le detrazioni connesse alla liberazione anticipata – la relativa quota di pena, deve entrare nel circuito carcerario onde ottenere il riconoscimento

di una detrazione di pena maturata fuori dal carcere, il che non ha un fondamento logico. Inoltre, tale circostanza comporterebbe, nella sostanza, l'attribuzione al condannato dello status di «soggetto pericoloso» (secondo quanto già osservato nella sentenza n. 341 del 1994) per l'intero rapporto esecutivo, a prescindere dal titolo specificatamente in esecuzione.

Di qui un'ulteriore conferma dell'irragionevolezza intrinseca del divieto di computo preliminare delle detrazioni di pena connesse alla liberazione anticipata nei confronti dei condannati per reati ostativi, al fine della sospensione dell'ordine di esecuzione da parte del pubblico ministero.

6.5.– Con più specifico riferimento all'art. 27 Cost., va preliminarmente rammentato quanto affermato da questa Corte già nella sentenza n. 306 del 1993: «l[e] soluzion[i] adottat[e] [dal legislatore], di inibire l'accesso alle misure alternative alla detenzione ai condannati per determinati gravi reati» hanno «comportato una rilevante compressione della finalità rieducativa della pena. Ed infatti la tipizzazione per titoli di reato non appare consona ai principi di proporzione e di individualizzazione della pena che caratterizzano il trattamento penitenziario, mentre appare preoccupante la tendenza alla configurazione normativa di "tipi di autore", per i quali la rieducazione non sarebbe possibile o potrebbe non essere perseguita».

Nella specie, gli automatismi preclusivi che vengono in rilievo nelle questioni oggetto di odierno scrutino appaiono altresì in tensione con l'orientamento della giurisprudenza di questa Corte volto a vagliare con rigore le ipotesi di automatismi o presunzioni, non in sé costituzionalmente illegittime, ma potenzialmente lesive dell'esigenza di assicurare uno spazio alla discrezionalità giudiziale, quando essa è necessaria al corretto esercizio del potere punitivo dello Stato. Qui, in particolare, per un verso, nella medesima fattispecie criminosa possono confluire condotte di differente gravità (per tutte, sentenza n. 265 del 2010); per l'altro, il catalogo dei reati ostativi è stato progressivamente ampliato e presenta ora una struttura stratificata in tre "fasce" di gravità dei reati e condizioni di accesso ai benefici, differenziate rispetto alla qualificazione giuridica del titolo di condanna (sentenza n. 41 del 2018). Trattasi di un'articolazione che non trova corrispondenza nelle disposizioni che, come quella censurata, nel vietare un procedimento semplificato per la sospensione dell'esecuzione della pena, richiamano l'art. 4-*bis* ordin. penit., – appunto – non distinguono tra le diverse "fasce di gravità" dei reati e i diversi livelli di presunzione di pericolosità.

7.– Non essendo possibile un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata, preclusa dal suo tenore letterale, poiché, dopo aver descritto il procedimento semplificato propedeutico alla sospensione dell'esecuzione, sancisce che «[l]a presente disposizione non si applica nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354», ne va dunque dichiarata l'illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 27 Cost.

Essa, invero, preclude, per i condannati riconosciuti responsabili dei reati ex art. 4-*bis* ordin. penit., la sospensione dell'ordine di esecuzione previo accesso al procedimento semplificato di "computo preliminare delle detrazioni" per la liberazione anticipata.

Conseguentemente detta previsione normativa risulta costituzionalmente illegittima nella parte in cui esclude l'applicazione della disposizione di cui al comma 4-*bis* dell'art. 656 cod. proc. pen. nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'art. 4-*bis* ordin. penit. anche quando, nel caso di cumulo di pene, la pena detentiva riferibile a tali delitti risulterebbe interamente espiata per effetto dell'applicazione dell'art. 657 cod. proc. pen. e del computo delle detrazioni connesse alla liberazione anticipata e la pena residua da espiare per i soli reati diversi da quelli di cui all'art. 4-*bis* ordin. penit. non supererebbe i limiti indicati dal comma 5 dell'art. 656 cod. proc. pen.

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 656, comma 4-*bis*, ultimo periodo, del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude l'applicazione della disposizione di cui al medesimo comma 4-*bis* nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'art. 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) anche quando, nel caso di cumulo di pene, la pena detentiva riferibile a tali delitti risulterebbe interamente espiata per effetto dell'applicazione dell'art. 657 cod. proc. pen. e del computo delle detrazioni connesse alla liberazione anticipata, e la pena residua da espiare per i soli reati diversi da quelli di cui all'art. 4-*bis* della legge n. 354 del 1975 non supererebbe i limiti indicati dal comma 5 dell'art. 656 cod. proc. pen.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Massimo LUCIANI, Redattore

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 novembre 2026

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI

La versione anonimizzata è conforme, nel testo, all'originale

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.